

1/F

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI IN CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE


Relatore - Alessandro Laera

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

p/ Ufficio Commissioni

1 8 GEN 1975



ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI IN
CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE

RELATORE: ALESSANDRO LAERA

Onorevole Presidente, colleghi consiglieri,
la costituzione di un Albo Professionale degli Imprenditori Agricoli rende a questa categoria il giusto riconoscimento del proprio qualificato lavoro ponendola sullo stesso piano di altre categorie professionali.

La cattiva considerazione che fino a questo momento il cittadino ha avuto del lavoro svolto in agricoltura dagli imprenditori dimostra che questi lavoratori erano ritenuti non degni di una qualifica professionale che li collocasse nel giusto posto che essi meritano nella società italiana.

Si è sempre predicato che l'agricoltura fosse la base fondamentale dell'economia della nazione, ma quando si chiedono riconoscimenti per essa tutti si rifiutano di capire l'importanza delle richieste.

L'Albo Professionale degli imprenditori agricoli non costa niente all'Ente di Stato o al Governo della Repubblica eppure, dopo una lunga attesa, oggi si porta avanti il discorso con le Regioni e gli imprenditori agricoli potranno finalmente ottenere il riconoscimento di un diritto che da tempo altre categorie hanno ottenuto.

L'Albo Professionale per gli imprenditori è un atto qualificante che li pone nella nostra società alla pari delle altre categorie e dà motivo ad essi di sentirsi cittadini come tutti gli altri.

D'ora in poi non si dirà più "si muovono i cafoni", quasi in senso dispregiativo, ma si dirà che gli imprenditori agricoli hanno presentato un programma agricolo che tende a migliorare l'agricoltura e l'economia italiana.

Praticamente gli imprenditori agricoli sono i tecnici pratici dell'agricoltura e come tali dovranno essere tenuti nella dovuta considerazione in quanto solo essi possono dare un apporto costruttivo alle teorie degli studiosi per migliorare le produzioni.

E' chiaro dunque che la presente proposta di legge intende riconoscere agli imprenditori agricoli un trattamento uguale alle altre categorie e contribuire così ad eliminare le disparità e le discriminazioni sociali ancora oggi esistenti nel nostro Paese.

L'articolo 1, difatti, prevede la istituzione di un Albo Professionale per gli imprenditori agricoli a cui possono iscriversi conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri purchè dimostrino di dedicare personalmente in modo continuativo ed esclusivo la propria attività all'esercizio dell'agricoltura.

L'articolo 4 prevede il brevetto di agricoltore professionale che sarà conseguito per titoli o per esami per cui potranno ottenere la iscrizione all'Albo anche laureati e diplomati in agraria.

Di rilevante importanza si presenta l'articolo 7 il quale prevede che gli interventi predisposti dalle leggi della Regione a favore dell'agricoltura siano concessi solo ad imprenditori agricoli iscritti all'albo professionale.

Doverosamente mi preme dare atto e ringraziare tutti i componenti la 2^a Commissione per il valido contributo tecnico e giuridico che essi hanno dato per la elaborazione del presente progetto di legge veramente innovatore e tale da apportare un notevole incoraggiamento morale essenzialmente ai nuovi agricoltori.

Luigi S. Gallo

ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI IN CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE PUGLIA.

art. PCI-PSI e PLI
c. m. a favore altri Art. 1

controllare come art. 1

E' istituito un Albo professionale degli imprenditori agricoli con sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di ogni provincia della Regione.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente degli stessi, dimostrino di dedicare abitualmente e prevalentemente la loro attività all'esercizio dell'agricoltura e abbiano il requisito della maggiore età.

Qui.

Art. 2

a. m. art. PSI, PCI e PLI e favore altri e PCI

L'albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3.

I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali sono apprestati dagli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura.

Art. 3

come art. 2

La Commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale è composta:

- 1) da dodici rappresentanti tra gli iscritti all'Albo eletti dagli stessi, dei quali nove ~~detti~~ rappresentanti dei coltivatori diretti, due dei coloni e mezzadri e uno dei conduttori non coltivatori;

questi i titoli
art. 1/2 c. m. Dr Stefano =
riservato

*contro PCI-MSI e DC
a favore PSDI
e favore PCI e PSI*

- 2) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative della provincia nominati con decreto del Presidente dell'amministrazione provinciale proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art. 3;
- 3) da un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro;
- 4) dai Presidenti degli ordini provinciali dei dottori in agraria o loro delegati e da un perito agrario, scelto in ogni Provincia tra quelli iscritti all'albo, nominato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, con suo decreto.

I rappresentanti di cui ai punti 3 e 4 partecipano alla riunione della Commissione con voto consultivo.

Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui ai punti 1 e 2.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni.

art. 3 • em. Tetarella > / a favore = PSDI - PCI - DC e MSI
 • em. Cantatore > a. ~~art. 1~~ ^{colto = PCI e PSI}
 Art. 1

come art. 2

L'iscrizione all'albo è consentita a coloro i quali siano in possesso del " Brevetto di agricoltore professionale". Detto brevetto viene conseguito per titoli o per esami. Hanno diritto all'i

scrizione per titoli tutti coloro i quali siano in possesso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali o in Veterinaria, di diploma di perito agrario o di diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura, semprechè esercitino l'attività di cui all'art. 1.

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali, in possesso dei requisiti, superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite con deliberazione della Commissione provinciale di cui all'art. 3.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui all'art. 3, secondo le norme del Regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 5 *come art. 2*

La Commissione provinciale, durante il quadriennio di durata e sino ai sei mesi prima della scadenza, provvede alla revisione d'ufficio dell'elenco dei titolari iscritti all'albo e, nel caso di mancata iscrizione e di cancellazione, provvede a darne comunicazione all'interessato, con provvedimento motivato.

Questi ha diritto di ricorso alla Commissione regionale prevista dall'art. 6 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In difetto di decisione il ricorso si intende accolto.

Art. 6 *come art. 2*

Presso l'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura è istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 5, la quale è composta:

- a) da cinque rappresentanti del Consiglio regionale, uno per provincia;
- b) da quattro rappresentanti designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei produttori agricoli, proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art. 3;
- c) dal ^{Direttore} ~~Capo~~ dell'Ufficio regionale del Lavoro;
- d) dal capo dell'Ispettorato compartimentale dell'Agricoltura;
- e) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola, in possesso di diploma ~~e~~ di laurea, scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui ai commi a) e b) ~~eleggono~~ nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 7 *come art. 2*

Gli interventi previsti dalle leggi della Regione a favore dell'agricoltura sono concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti nell'albo professionale di cui alla presente legge, nonché alle cooperative ed agli altri organismi associativi costituiti prevalentemente da soci iscritti all'albo.

Handwritten notes and signatures:
 art. 7 = em. *[Signature]*
[Signature] *[Signature]*
[Signature] *[Signature]*

Handwritten notes:
 interventi = PCI e PSI
 contro = nessuno
 a favore = DCI - PSDI e MSI (allontanati Colvaris)

Art. 8. ~~come art. 2~~ come art. 2

Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approverà entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regolamento che fisserà modalità e termini di attuazione della presente legge.

• eu. Motorese = 2, u.
Art. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE *come art. 2*

In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione all'albo professionale tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Le domande vanno rivolte alla "Commissione per l'impianto dell'albo professionale degli imprenditori agricoli". Detta Commissione è così composta:

- dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede;
- da un rappresentante dell'Ispettorato agrario provinciale dell'agricoltura;
- da un rappresentante dell'Ufficio dei contributi unificati in agricoltura;
- da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro.

~~In caso di votazione, vale l'esito della votazione assoluta~~

La Commissione dura ^{in carica} un anno.

art. 9 = eu. Motorese : 2, M. art. 148

legge = 2, u.
 si è allontanato Colvoro
 contro PC
 ostentati PS